

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6654 del 19/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di SAN POLO D'ENZA in Via Fratelli Cervi N. 107/A, fraz. Barcaccia, per adeguamento al D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6908 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.10421/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di SAN POLO D'ENZA in Via Fratelli Cervi N. 107/A, fraz. Barcaccia, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Fratelli Cervi n. 107/A, fraz. Barcaccia, in comune di San Polo d'Enza in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico,

Richiamato altresì che la sopradetta autorizzazione è stata modificata con atto di ARPAE n. DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023 relativa a interventi di manutenzione e revamping dell'impianto di frantumazione e vagliatura denominato MOLOCH, di cui al precedente atto ARPAE n. 6671/2023, e sua temporanea sostituzione con frantumatore CENTAURO XL 150.69 APR, e per adeguamento al D.M.152/2022.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti, e che ha contestualmente abrogato il precedente D.M. 152/2022.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A., avente sede legale in Via Alessandro Volta n. 5 in comune di Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via F.lli Cervi n. 107 in comune di San Polo d'Enza, provincia di Reggio Emilia, presentata in adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/48064 del 13/03/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta consistenti nell'aggiornamento della relazione tecnica per implementazione delle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti, nel rispetto dell'allegato 1 del D.M. n. 127/2024, precisazioni in merito alla gestione del codice EER 170302, aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto con indicazioni circa l'utilizzo degli impianti MOLOCH e CENTAURO e rappresentazione grafica, acquisite ai protocolli ARPAE n. 111567 del 20/06/2025, e n.187886 del 23/10/2025, oltre i riscontri con nota al n. 164283 del 17/09/2025.

Preso atto altresì che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti, senza apportare modifiche ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'istanza in oggetto si configura come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni legislative del D.M. 28 giugno 2024 n. 127.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/48064 del 13/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nelle vigenti Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) sopra richiamate per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006"*;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.
- Nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpello ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, inerente alcuni chiamati applicativi sul DM 127/2024.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta con rinnovo di iscrizione in corso all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n.190 e dal D.P.C.M.del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come

aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**, ubicato in Via Fratelli Cervi n. 107/A, fraz. Barcaccia, in comune di San Polo d'Enza in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito, del presente aggiornamento dell'AUA, rimane attribuito il numero **115** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale ARPAE n.DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023, aggiornata con atto n. DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023, adottata da ARPAE precisando che:
 - a. resta valida la scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale ARPAE n.DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023, e restano validi gli allegati come di seguito elencati:
 - Allegato 1 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/2006) di cui all'atto DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023,
 - Allegato 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006) di cui all'atto DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023,
 - Allegato 4 Bis (Comunicazione relativa all'impatto acustico) dell'atto n. DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023;
 - b. l'allegato 3 Bis (Recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 dell'atto n. DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023 deve intendersi sostituito dal nuovo Allegato 3-Ter "Recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006" unito al presente atto;
4. di disporre che la manutenzione straordinaria dell'impianto di frantumazione denominato Moloch deve completarsi entro 3 mesi dalla data del presente atto, entro il medesimo termine il

frantumatore denominato Centauro dovrà essere asportato dall'impianto di gestione rifiuti. La ditta deve darne comunicazione ad ARPAE con 15 giorni di preavviso, unendo planimetria corrispondentemente aggiornata.

5. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti è la "Tavola R02" acquisita al protocollo n.187886 del 23/10/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di trasmettere la presente autorizzazione alla Ditta interessata, e a scopo informativo, per conoscenza allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, al Comune di San Polo d'Enza, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia;
8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 3 - Ter. Recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI SPA**
Impianto: SAN POLO D'ENZA - Via F.lli CERVI 107

Registro Provinciale Recuperatori n. **115**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella "Tavola R02" acquisita al protocollo n.187886 del 23/10/2025 e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti.

La ditta inoltre svolge attività in ambito di movimento terra e scavi, per la realizzazione di opere edili, non oggetto della presente autorizzazione.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024 e ai sensi del DM 69/2018.

Per la produzione dei prodotti ai sensi del D.M. 127/2024 sono impiegate le tipologie di rifiuti (EER) ricomprese nella tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto"* dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998. Non è più ricompreso il trattamento dei rifiuti identificati al codice EER 170802 in quanto non previsto dal D.M. 127/2024. Per la produzione del prodotto ai sensi del D.M. 69/2018 è impiegato il rifiuto individuato al codice EER 170302.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo, pari a complessive 35.000 tonnellate, risultanti dalla somma dei rifiuti in stoccaggio istantaneo pari a 15.000 tonnellate destinati alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024 e dei rifiuti in stoccaggio istantaneo pari a 20.000 tonnellate destinati alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018. Restano invariati i quantitativi annuali di rifiuti oggetto di recupero R5 pari a complessive 210.000 t/anno, quale somma dei quantitativi destinati a produzione di materiale (EoW).

La quantità massima giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a:

- 333 tonnellate relativa ai rifiuti destinati a produzione di materiali (EoW) ai sensi del D.M. 127/2024, di cui al punto 7.1.3 lett. a) del DM 05/02/1998;
- 167 tonnellate relativa ai rifiuti destinati a produzione di materiali (EoW) ai sensi del D.M. 69/2018, di cui al punto 7.6.3 lett. a) del DM 05/02/1998;
- 250 tonnellate relativa ai rifiuti destinati a produzione di materiali (EoW) ai sensi del D.M. 69/2018, di cui al punto 7.6.3 lett. c) della tabella 1 del DM 05/02/1998.

Nella planimetria di riferimento dell'impianto per l'attività di gestione rifiuti, le aree risultano così suddivise:

- Area A: destinata alla verifica visiva e dei FIR dei rifiuti in ingresso appartenenti alla tipologia 7.1 e 7.6, alla pesatura e agli uffici.
- Area B1: stoccaggio dei rifiuti in ingresso appartenenti alla tipologia 7.6 (gestiti ai sensi del D.M. 69/2018).

- Area B2: area di trattamento, frantumazione e vagliatura con impianto CENTAURO 150.69 APR dei rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 7.6. In quest'area è presente anche l'impianto MOLOCH in condizione di fermo macchina per manutenzione/revamping. In una parte dell'area, viene stoccato il riciclato in attesa di riscontro analitico (area di quarantena) e EOW appartenente alla tipologia 7.1.
- Area B3a: area di deposito dei lotti di granulato bituminoso (ex tipologia 7.6) in attesa di riscontro analitico (area di quarantena) ai sensi del D.M. 69/2018.
- Area B3b: area di deposito del granulato bituminoso (EOW) ai sensi del D.M. 69/2018 ex tipologia 7.6.
- Area B4: area di deposito del granulato bituminoso (EOW) ai sensi del D.M. 69/2018 ex tipologia 7.6.
- Area C1: area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso appartenenti alla tipologia 7.1 ai sensi del D.M. 127/2024.
- Area C2: area di deposito dei lotti di riciclato in attesa di riscontro analitico e EOW (ex tipologia 7.1) ai sensi del D.M. 127/2024.
- Area C2nc: Tipologia 7.1: area di deposito dei lotti di rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1, non conformi ai sensi del D.M. 127/2024 e in attesa di trasferimento ad altra discarica o centro di recupero.

Come da planimetria ("Tavola R02" acquisita al protocollo n.187886 del 23/10/2025), è presente il frantumatore modello CENTAURO XL 150.69 APR, temporaneamente previsto per lo svolgimento dell'attività durante il revamping dell'impianto di frantumazione denominato MOLOCH, di cui all'atto DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, la documentazione presentata riferisce sulla gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione:

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. 111567 del 20/06/2025.

La ditta dichiara che il personale è formato ed ha esperienza pluriennale in materia.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, comprensivo di:

- verifica sui rifiuti in ingresso;
- procedure di gestione delle non conformità;
- piano di campionamento previsto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM 127/2024;
- modalità di conservazione dei campioni di aggregato recuperato.

Nello specifico, la procedura di verifica dei rifiuti in ingresso prevede, in sintesi, l'esame della documentazione dei rifiuti in ingresso, la pesatura e il loro controllo visivo per verificare la conformità (che avvengono presso l'Area A indicata in planimetria). Il rifiuto in ingresso viene sottoposto ad un successivo controllo visivo al momento dello scarico presso l'area C1 indicata in planimetria; nella medesima area C1 viene effettuata la selezione e cernita, con conseguente allontanamento della frazione metallica e delle frazioni indesiderate che vengono depositati temporaneamente in cassoni a tenuta presenti nell'area e indicati in planimetria. In caso di riscontro di non conformità, il carico viene respinto con segnalazione alle autorità competenti.

I rifiuti vengono poi spostati nell'area B2, indicata in planimetria, e sottoposti a trattamento mediante frantumatore, che consiste in:

- macinazione;
- vagliatura;
- selezione granulometrica;
- separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

I rifiuti lavorati sono suddivisi in singoli lotti, ciascuno con volume pari a 3.000 m³, identificati con un numero progressivo annuale e distinti in base all'analisi granulometrica, e stoccati nell'area C2 in attesa di certificazione EoW ai sensi del DM 127/202. Il materiale ottenuto, che ha cessato la qualifica di rifiuto, viene mantenuto in area C2 andando ad aggiornare la cartellonistica di riferimento.

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il campionamento; i campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Ogni lotto viene sottoposto a:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione su ogni lotto di aggregato recuperato prodotto per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 del D.M. 127/2024.
- determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, in funzione dell'utilizzo.

In caso di non conformità a seguito delle analisi previste dal DM 127/2024, i rifiuti verranno posizionati nell'area C2nc, indicata in planimetria ed avviati ad impianti autorizzati.

I campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato D.M. n.127/2024

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di Aggregato recuperato conforme al DM 127/2024, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 127/2024, con allegato il documento di identità del sottoscrittore ed i referti analitici a supporto della suddetta dichiarazione.

Trattamento ai sensi del D.M. 69/2018

Il trattamento dei rifiuti per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM 69/2018, resta invariata rispetto all'attività già svolta dalla ditta.

La produzione di granulato di conglomerato bituminoso avviene a caldo, come prodotto formato dall'unione di materie prime (aggreganti, ghiaia, sabbia e pietrisco), di fresato (EER 170302, in sostituzione a materiale inerte per un massimo del 20%) e filler, mescolati con bitume che fa da legante ed ulteriori additivi. La Ditta produce e commercializza il granulato di conglomerato bituminoso (EoW) secondo le modalità previste dal D.M. n. 69/2018 e nel rispetto delle quantità previste dall'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Deve essere rispettato il **D.M. n.69/2018** per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
3. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 deve essere costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
4. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
5. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 69/2018 deve essere costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
6. In attesa delle verifiche per il granulato di conglomerato bituminoso la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
7. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
8. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e

annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.

9. I rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, i rifiuti lavorati in attesa di certificazione/dichiarazione e i materiali prodotti (EoW) dalle operazioni di recupero, ed eventuali lotti di rifiuti non conformi devono essere distintamente individuati e ben indicati con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
10. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità"; non sono ammessi all'impianto rifiuti pericolosi.
11. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
12. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
13. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
14. L'impianto deve essere dotato di apposita segnaletica (ad es. orizzontale e/o verticale) per la movimentazione dei mezzi e degli operatori, in particolare in prossimità delle attrezzature di lavorazione e lungo i tragitti di movimentazione di rifiuti/prodotti, ai fini della sicurezza degli operatori e nelle manovre.
15. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
16. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti nella "Tavola R02" acquisita al protocollo n.187886 del 23/10/2025.
17. Le procedure di gestione della ditta dovranno essere aggiornate con riferimento alle disposizioni vigenti e correggendo i riferimenti agli autorizzativi vigenti; le procedure dovranno essere mantenute aggiornate.
18. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
19. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) non può superare:
 - 333 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 127/2025, riferiti al punto 7.1.3 lett. a) del DM 05/02/1998;
 - 167 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 69/2018, riferiti al punto 7.6.3 lett. a) del DM 05/02/1998;
 - 250 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al DM 69/2018, riferiti al punto 7.6.3 lett. c) del DM 05/02/1998 della tabella 1.
20. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
21. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.

22. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
23. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
24. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni.
25. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
26. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto e/o delle attrezzature di gestione rifiuti con riferimento alla presente AUA, devono essere comunicate/richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013.
27. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

Rif.D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
	170101	cemento				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
TOTALE 7.1			9.375	15.000	62.500	100.000

Operazione R5: cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del ai sensi del DM

69/2018 *“Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter, c.2 del D.Lgs.152/2006”.*

Rif. D.M. 05/05/19 98	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.6 lett. a)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	33.333	50.000
punto 7.6 lett. c)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	40.000	60.000
TOTALE 7.6			6.666	10.000	73.333	110.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.